

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Commissione

ECU.....	1
Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	2
Aiuti di Stato (decisione n. 2320/81/CECA, del 7 agosto 1981, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica) — Comunicazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA agli interessati diversi dagli Stati membri e relativa ad un aiuto del governo francese a favore del gruppo Usinor Sacilor	3

Corte di giustizia

Sentenza della Corte, del 9 giugno 1982, nella causa 95/81: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana — interveniente: governo della Repubblica francese	4
Sentenza della Corte (seconda sezione), del 10 giugno 1982, nella causa 92/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Cour de Cassation del Belgio): Antonia Camera in Caracciolo, residente ad Arasi (Italia), contro 1. Institut national d'assurance maladie-invalidité, di Bruxelles, 2. Union nationale des mutualités socialistes, di Bruxelles	4
Sentenza della Corte (seconda sezione), del 10 giugno 1982, nella causa 246/81: Nicholas William, Lord Bethell — interveniente: Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, contro Commissione delle Comunità europee — intervenienti le compagnie aeree: Aer Lingus Limited (Aer Lingus), di Dublino, Compagnie nationale Air France (Air France), di Parigi, Linee aeree italiane SpA (Alitalia), di Roma, British Airways Limited (British Airways), di Hounslow, British Caledonian Airways Limited (British Caledonian), di Crawley, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM), di Amstelveen, Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa), di Köln, Olympic Airways, di Atene, Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena), di Bruxelles e Scandinavian Airways System (SAS), di Stoccolma	5
Sentenza della Corte (prima sezione), del 10 giugno 1982, nella causa 255/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo): RA Grendel GmbH, di Amburgo, contro Finanzamt für Körperschaften di Amburgo	5
Causa 170/82: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce di Bourg-en-Bresse con sentenza 11 giugno 1982, nella causa Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, contro la società Les Fils d'Henri Ramel	5
Causa 171/82: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Lione con sentenza 2 giugno 1982, nella causa Biagio Valentini contro ASSEDIC di Lione	6

Sommario (*segue*)

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande alcoliche e dei vermut e di altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche 7

III *Informazioni*

Commissione

Modifica del bando di gara per la vendita a fini di esportazione di 9 463 568 kg di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano (AIMA) e proveniente dai raccolti del 1974-1979 18

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

21 luglio 1982

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	44,8800	Dollaro USA	0,968285
Franco belga e lussemburghese fin.	48,1238	Franco svizzero	2,00193
Marco tedesco	2,35826	Peseta spagnola	107,170
Fiorino olandese	2,60662	Corona svedese	5,86878
Sterlina inglese	0,555369	Corona norvegese	6,08567
Corona danese	8,15780	Dollaro canadese	1,21423
Franco francese	6,56449	Scudo portoghese	81,0939
Lira italiana	1324,61	Scellino austriaco	16,6061
Sterlina irlandese	0,685269	Marco finlandese	4,54319
Dracma greca	66,7633	Yen giapponese	244,734
		Dollaro australiano	0,958224
		Dollaro neozelandese	1,30409

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

(GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

ECU

22 luglio 1982

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	44,9700	Dollaro USA	0,968346
Franco belga e lussemburghese fin.	48,2043	Franco svizzero	2,00351
Marco tedesco	2,35889	Peseta spagnola	107,293
Fiorino olandese	2,60524	Corona svedese	5,86721
Sterlina inglese	0,554608	Corona norvegese	6,08654
Corona danese	8,16074	Dollaro canadese	1,21770
Franco francese	6,56539	Scudo portoghese	80,9538
Lira italiana	1324,21	Scellino austriaco	16,6071
Sterlina irlandese	0,685555	Marco finlandese	4,54735
Dracma greca	66,5738	Yen giapponese	244,750
		Dollaro australiano	0,959234
		Dollaro neozelandese	1,30329

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

La Commissione, con decisione del 22 luglio 1982, ha autorizzato il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone della voce 55.09 della tariffa doganale comune, categoria 2, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dal 10 luglio 1982 sino al 31 ottobre 1982.

La Commissione, con decisione, del 22 luglio 1982, ha autorizzato la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario camicie, camicette e bluse a maglia o tessute delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 7, originarie dell'India e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dal 14 luglio 1982 sino al 31 ottobre 1982.

AIUTI DI STATO

(Decisione n. 2320/81/CECA, del 7 agosto 1981, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica)

Comunicazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA agli interessati diversi dagli Stati membri e relativa ad un aiuto del governo francese a favore del gruppo Usinor Sacilor

1. Avendo avviato la procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA nei confronti degli aiuti comunitari, la Commissione invita con la presente tutti gli interessati diversi dagli Stati membri a trasmetterle le loro osservazioni nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

2. Si tratta di aiuti sotto forma di prestiti a tasso agevolato che dovrebbero da un lato consentire a Sacilor di acquisire una partecipazione di maggioranza nel capitale di Ugine Aciers e dall'altro permettere congiuntamente a Sacilor e Usinor di riacquisire le attività detenute dal gruppo Schneider nella Société Metallurgique Normandie (SMN).

3. Ulteriori informazioni sulla presente comunicazione possono essere ottenute presso la Direzione generale della concorrenza, direzione D, divisione 3 (tel. 02/235 11 11, interno 5 82 38).

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 9 giugno 1982

nella causa 95/81: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana — interveniente: governo della Repubblica francese ⁽¹⁾

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa 95/81, Commissione delle Comunità europee (agente: Rolf Wägenbaur, assistito dal sig. Giuliano Marengo, membro del servizio giuridico) contro Repubblica italiana (agente: Arnaldo Squillante, assistito dal sig. Ennio Viola, avvocato dello Stato) — interveniente: Repubblica francese (agente: G. Guillaume, assistito dal sig. A. Carnelutti), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, subordinando il pagamento anticipato delle merci destinate ad essere importate alla prestazione di una cauzione o di una fideiussione bancaria, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal trattato CEE, la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di sezione; P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 9 giugno 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Imponendo a tutti gli importatori di prodotti da altri Stati membri di costituire una cauzione o una fideiussione bancaria pari al 5 % del valore delle merci quando il pagamento viene effettuato in anticipo in quanto l'espressione «pagamenti anticipati» non si riferisce solo ai pagamenti a fine speculativo, ma anche a quelli consueti e correnti nel campo degli scambi intracomunitari, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 30 e 36 del trattato.*
2. *Il governo italiano è condannato alle spese, ad eccezione di quelle causate dall'intervento.*
3. *Il governo francese sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 116 del 19. 5. 1981.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 10 giugno 1982

nella causa 92/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Cour de Cassation del Belgio): Antonia Camera in Caracciolo, residente ad Arasi (Italia), contro 1. Institut national d'assurance maladie-invalidité, di Bruxelles, 2. Union nationale des mutualités socialistes, di Bruxelles ⁽¹⁾

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 92/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla terza sezione della Cour de Cassation del Belgio nella causa dinanzi ad essa pendente fra Antonia Camera in Caracciolo e 1. Institut national d'assurance maladie-invalidité, 2. Union nationale des mutualités socialistes, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento n. 3, del Consiglio del 25 settembre 1958, concernente la previdenza sociale dei lavoratori migranti e del regolamento n. 4 del Consiglio del 3 dicembre 1958, che stabilisce le modalità di applicazione e che completa le disposizioni del regolamento n. 3/58, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di sezione; A. Chloros e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: p. VerLoren van Themaat; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 10 giugno 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'articolo 83 del regolamento n. 4 del Consiglio, del 3 dicembre 1958, dev'essere interpretato nel senso che la presentazione di una domanda presso un'autorità, un'istituzione o un ente di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a fornire la prestazione ha gli stessi effetti che se questa domanda fosse stata direttamente presentata all'autorità competente di quest'ultimo Stato.*
2. *Il fatto che l'interessata abbia risieduto irregolarmente, nei confronti della legislazione dello Stato competente, nello Stato in cui essa ha presentato la sua domanda non modifica per niente il fatto che la presentazione di questa domanda abbia gli stessi effetti che se essa fosse stata sottoposta direttamente all'autorità competente dello Stato di provenienza.*
3. *L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 3 del Consiglio, del 25 settembre 1958, dev'essere interpretato nel senso che non è consentito all'ente assicuratore dello Stato di provenienza di applicare alle prestazioni di invalidità il principio di territorialità al quale si riferisce il giudice nazionale.*

⁽¹⁾ GU n. C 109 del 12. 5. 1981.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 10 giugno 1982

nella causa 246/81: Nicholas William, Lord Bethell — interveniente: Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord —, contro Commissione delle Comunità europee — intervenienti le Compagnie aeree: Aer Lingus Limited (Aer Lingus), di Dublino, Compagnie nationale Air France (Air France), di Parigi, Linee aeree italiane SpA (Alitalia), di Roma, British Airways Limited (British Airways), di Hounslow, British Caledonian Airways Limited (British Caledonian), di Crawley, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM), di Amstelveen, Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa), di Köln, Olympic Airways, di Atene, Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena), di Bruxelles e Scandinavian Airways System (SAS), di Stoccolma ⁽¹⁾

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 246/81, Nicholas William, Lord Bethell (avvocati: Ian S. Forrester e Mario Siragusa, assistiti dalla signorina Gloria Hooper, dello studio Taylor & Humbert, Solicitors) — interveniente: Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (agente: W.H. Godwin), contro Commissione delle Comunità europee (agente: Bastiaan van der Esch, assistito dal sig. Pieter Jan Kuyper, membro del suo servizio giuridico) — intervenienti le Compagnie aeree: Aer Lingus Limited (Aer Lingus), Compagnie nationale Air France (Air France), Linee Aeree Italiane SpA (Alitalia), British Airways Limited (British Airways), British Caledonian Airways Limited (British Caledonian), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM), Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa), Olympic Airways, Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) e Scandinavian Airways System (SAS) (avvocato: Eduard Marissens), avente ad oggetto nella fase preliminare del procedimento, la ricevibilità del ricorso con il quale Lord Bethell fa carico alla Commissione di una mancanza di azione in materia di fissazione, da parte delle compagnie aeree, delle tariffe del trasporto aereo di passeggeri sui voli di linea all'interno della Comunità, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di sezione; P. Pescatore e A. Chloros, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 giugno 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2. Il ricorrente è condannato alle spese sostenute dalla Commissione. Le parti intervenienti sopporteranno le loro spese.

⁽¹⁾ GU n. C 256 dell'8. 10. 1981.

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 10 giugno 1982

nella causa 255/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo): RA Grendel GmbH, di Amburgo, contro Finanzamt für Körperschaften di Amburgo ⁽¹⁾

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 255/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra RA Grendel GmbH, rappresentata dalla sua amministratrice signora Renate Grendel, e il Finanzamt für Körperschaften di Amburgo (ufficio delle finanze per le corporazioni di Amburgo), domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 13, B, lettera d), n. 1, della sesta direttiva 17 maggio 1977, del 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: imponibile uniforme, la Corte (prima sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione; A. O'Keefe e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 10 giugno 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La disposizione relativa all'esonero dall'imposta sulla cifra d'affari per operazioni di mediazione di crediti, contemplata dall'articolo 13, B, lettera d), n. 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: imponibile uniforme, poteva essere invocata dal 1° gennaio 1979, in mancanza di attuazione di questa direttiva, da parte di un operatore di mediazione di crediti, allorché egli si era astenuto dal ripercuotere tale imposta a valle, senza che lo Stato potesse opporgli tale inadempimento.

⁽¹⁾ GU n. C 256 dell'8. 10. 1981.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce di Bourg-en-Bresse con sentenza 11 giugno 1982, nella causa Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles contro la società Les Fils d'Henri Ramel

(Causa 170/82)

Con sentenza 11 giugno 1982, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 giugno 1982, nella causa Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, di Algeri, contro società Les Fils d'Henri Ramel,

di Meximieux, il Tribunal de commerce di Bourgen-Bresse ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'ente venditore di un paese terzo del Maghreb abbia facoltà di esportare in uno Stato membro della Comunità vini a prezzo d'importazione inferiore ai prezzi di riferimento, senza che detti vini vengano colpiti da dazi doganali ridotti o interi.

In caso negativo: se lo stesso ente per sottrarsi all'osservanza di detta norma, possa convenire con la controparte importatore di un paese della CEE, il rimborso a proprio vantaggio degli importi compensativi monetari riscossi all'importazione, onde poter provare, a posteriori, nei confronti della Comunità, che il prezzo di fatturazione era conforme al prezzo di riferimento.

2. Se gli importi compensativi monetari riscossi dall'importatore di uno Stato membro possano esser compresi in detto prezzo di riferimento.

In caso negativo: quale valore si debba attribuire ad un patto tra l'ente venditore di un paese terzo del Maghreb ed un importatore francese, con cui questi si impegna a trasferire al venditore gli importi compensativi onde comprovare l'osservanza del prezzo di riferimento.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Lione con sentenza 2 giugno 1982, nella causa Biagio Valentini contro ASSEDIC di Lione

(Causa 171/82)

Con sentenza 2 giugno 1982, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 giugno 1982, nella causa Biagio Valentini, residente a Villeurbanne, contro l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (associazione per l'occupazione nell'industria e il commercio) ASSEDIC di Lione, il Tribunal de grande instance di Lione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, e dell'articolo 51 del trattato di Roma, un lavoratore dipendente, cittadino italiano residente in Francia, titolare di pensione di vecchiaia versata in Italia dal sessantesimo anno d'età e che fruisce in Francia della «garantie de ressources» pari al 70 % della retribuzione giornaliera, di cui all'atto integrativo 13 giugno 1977 allegato al regolamento che disciplina le prestazioni ai lavoratori dipendenti non occupati, possa pretendere di cumulare la pensione italiana con la prestazione francese pari al 70 % della sua retribuzione giornaliera, o se invece l'ente francese denominato ASSEDIC che gli corrisponde detta prestazione abbia il diritto di defalcare dall'importo della stessa le somme versate dall'Istituto previdenziale italiano».

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande alcoliche e dei vermut e di altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 22 giugno 1982)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che attualmente nessuna disposizione comunitaria specifica contempla le bevande alcoliche, i vermut e gli altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche, in appresso denominati «vini aromatizzati», in particolare per quanto riguarda la definizione di tali prodotti e le norme relative alla loro designazione e presentazione; che, tenuto conto dell'importanza economica dei prodotti in causa, occorre adottare in questi settori disposizioni intese a facilitare il funzionamento del mercato comune;

considerando che le bevande alcoliche e i vini aromatizzati rappresentano un importante sbocco per l'agricoltura comunitaria; che ciò è in gran parte dovuto alla rinomanza che i prodotti in causa hanno conquistato nella Comunità e sul mercato mondiale; che tale rinomanza è connessa al livello qualitativo dei prodotti tradizionali; che è quindi opportuno, per conservare questo sbocco, mantenere elevato il livello qualitativo dei prodotti; che il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel definire i prodotti tenendo conto dei procedimenti tradizionali che sono alla base della loro rinomanza; che è inoltre opportuno riservare l'impiego dei termini così definiti a prodotti il cui livello qualitativo corrisponda a quello dei prodotti tradizionali, onde evitare che i termini stessi vengano svalorizzati;

considerando che, nella Comunità, esistono bevande alcoliche e vini aromatizzati che devono la loro particolarità all'origine geografica delle materie prime impiegate e/o ai metodi locali di elaborazione; che tali bevande possiedono una qualità o caratteristiche specifiche atte ad individualizzarle; che la loro denomi-

nazione comprende in genere una dicitura di carattere geografico; che onde evitare che il consumatore sia indotto in errore, è pertanto opportuno controllare l'impiego dei termini in causa e riservarli alle bevande da essi qualificate;

considerando che il metodo normalmente seguito per informare il consumatore consiste nel riportare sull'etichetta un certo numero di diciture; che, in materia di etichettatura, alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati si applicano le norme generali stabilite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (¹); che, tenuto conto della natura dei prodotti in causa, è opportuno, ai fini di una migliore informazione del consumatore, adottare le disposizioni complementari a tali norme generali nonché, eventualmente, le necessarie deroghe; che occorre tuttavia tener conto del fatto che l'indicazione sull'etichetta di talune informazioni, concernenti in particolare l'invecchiamento e la gradazione alcolica minima per l'immissione al consumo umano nella Comunità, potrebbe non essere sufficiente per informare correttamente il consumatore, a motivo, in particolare, della percentuale talvolta elevata di vendite effettuate nei locali in cui si servono bevande alcoliche; che, in questi casi, è opportuno includere tali dati nella definizione del prodotto;

considerando che è inoltre opportuno stabilire, in alcuni casi, norme supplementari; che, in particolare, in caso di impiego di alcole etilico, è opportuno imporre l'impiego esclusivo di alcole etilico di origine agricola, conformemente alla prassi già seguita nella Comunità, onde continuare a garantire uno sbocco consistente ai prodotti agricoli di base;

considerando che la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle

(¹) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

acque destinate al consumo umano ⁽¹⁾ e la direttiva 80/777/CEE, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali ⁽²⁾, definiscono le caratteristiche delle acque che possono essere impiegate per l'alimentazione; che è opportuno far riferimento a tali definizioni;

considerando che l'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 ⁽⁴⁾, precisa le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati; che è opportuno autorizzare le stesse pratiche e gli stessi trattamenti per l'elaborazione dei vini aromatizzati;

considerando che l'articolo 48 e l'allegato II del regolamento citato, nonché il regolamento (CEE) n. 339/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi ⁽⁵⁾, definiscono alcuni prodotti del settore vitivinicolo; che è opportuno far riferimento a tali definizioni;

considerando che la proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aromatizzanti ad uso alimentare e alle materie prime per la loro produzione ⁽⁶⁾, definisce vari termini che possono essere impiegati in caso di aromatizzazione; che, nel presente regolamento, è opportuno impiegare la stessa terminologia, che potrà essere modificata in base al risultato dell'esame della proposta di direttiva da parte del Consiglio;

considerando che, onde garantire l'applicazione uniforme e simultanea delle misure proposte, è opportuno disciplinare la materia mediante regolamento; che, non avendo il trattato previsto i mezzi d'azione all'uopo richiesti per i prodotti di carattere industriale, occorre adottare le misure in causa in base all'articolo 235 del trattato;

considerando che, onde semplificare e accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione l'adozione delle misure tecniche di applicazione; che, a tal fine, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato di applicazione;

considerando che, per facilitare il passaggio al regime istituito dal presente regolamento, occorre adottare misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni relative alle bevande alcoliche

Articolo 1

1. per quanto riguarda le nozioni di carattere generale, ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) *bevanda alcolica*:

i) il liquido alcolico destinato al consumo umano, avente caratteristiche organolettiche particolari e ottenuto: sia direttamente mediante distillazione, in presenza o meno di aromi o di liquori fermentati naturali, sia mediante incorporazione nell'alcole etilico di origine agricola di aromi vari, zuccheri o altri prodotti;

ii) sono altresì bevande alcoliche:

- i liquidi alcolici ottenuti mediante miscelazione di due o più bevande alcoliche fra loro o di una o più bevande alcoliche con una o più bevande alcoliche;
- nonché quelle ottenute mediante aggiunta di una bevanda a una bevanda alcolica;

iii) non sono bevande alcoliche: i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti e i vini aromatizzati.

b) *Categoria di bevanda alcolica*:

l'insieme delle bevande alcoliche che rientrano in una stessa definizione.

c) *Zuccheri*:

zucchero semibianco, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito.

d) *Miscela*:

l'operazione che consiste nel miscelare due o più bevande diverse per farne una nuova bevanda.

e) *Taglio*:

l'operazione che consiste nell'aggiungere alcole etilico di origine agricola ad una bevanda alcolica.

f) *Assemblaggio* (blending):

l'operazione che consiste nel miscelare due o più bevande alcoliche appartenenti alla stessa cate-

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 57.

⁽⁶⁾ GU n. C 144 del 13. 6. 1980, pag. 9.

ria, ma che differiscono tra loro solo per sfumature di composizione che dipendono da uno o più dei seguenti fattori:

- metodi di elaborazione,
- apparecchiature di distillazione impiegate,
- età dei prodotti,
- zona geografica di produzione.

La bevanda alcolica ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande alcoliche iniziali prima del loro assemblaggio.

g) *Maturazione o invecchiamento:*

l'operazione che consiste nel lasciar sviluppare naturalmente in recipienti di legno alcune reazioni, che procurano alla bevanda alcolica in questione qualità organolettiche che non aveva precedentemente.

h) *Alcole etilico di origine agricola:*

l'alcole etilico ottenuto da prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato.

i) *Titolo alcolometrico volumico:*

il tenore di alcole come definito dalla direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche ⁽¹⁾.

j) *Titolo alcolometrico volumico effettivo:*

il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

k) *Titolo alcolometrico volumico potenziale:*

il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

l) *Titolo alcolometrico volumico totale:*

la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

2. Ai sensi del presente regolamento e per quanto riguarda le bevande alcoliche si intende per:

a) *Rum:*

la bevanda alcolica ottenuta:

- esclusivamente per fermentazione alcolica e distillazione sia dei melassi o dello sciroppo provenienti dalla fabbricazione dello zucchero

di canna, sia del succo della canna da zucchero, non privati dei principi aromatici ai quali il rum deve il suo carattere specifico;

- che presenta, in modo attenuato ma ancora percettibile, le caratteristiche organolettiche specifiche del rum.

b) *Whisky o Whiskey:*

la bevanda ottenuta per distillazione di un mosto di cereali

- saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altre diastasi naturali,
- fermentato per azione del lievito,
- distillato a meno di 94,8 % vol, in modo che il prodotto della distillazione abbia un aroma ed un gusto provenienti dalle sostanze utilizzate e invecchiata per almeno tre anni in fusti di legno di meno di 700 l di capacità.

c) *Acquavite di cereali:*

la bevanda alcolica ottenuta per distillazione, a meno di 95 % vol, di un mosto fermentato di cereali e che presenta caratteristiche organolettiche provenienti dalle materie prime utilizzate.

d) *Korn:*

la bevanda alcolica ottenuta, senza aromatizzazione, sia mediante distillazione esclusivamente di un mosto fermentato di chicchi interi di frumento, orzo, avena o grano saraceno, sia da un alcole di cereali proveniente dalla distillazione di un mosto fermentato di chicchi interi di frumento, orzo, avena, segala o grano saraceno.

e) *Bevanda alcolica al ginepro:*

la bevanda alcolica ottenuta mediante aromatizzazione dell'alcole etilico di origine agricola, di un'acquavite di cereali o del korn con bacche di ginepro, prima, durante o dopo la distillazione.

Come complemento, possono essere utilizzati altri aromi ma deve essere preponderante il gusto del ginepro.

Secondo condizioni particolari di elaborazione, da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14, la bevanda reca una delle seguenti denominazioni: «genièvre, gin, jenever, wacholder».

f) *Bevanda alcolica al cumino:*

la bevanda alcolica ottenuta mediante aromatizzazione dell'alcole etilico di origine agricola, di un'acquavite di cereali o del korn in presenza di semi di cumino, prima, durante o dopo la distillazione.

Come complemento possono essere utilizzati altri aromi, ma dev'essere preponderante il gusto del cumino.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 149.

A determinate condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14, può essere ammessa la denominazione «akvavit».

g) *Bevanda alcolica all'anice:*

la bevanda alcolica ottenuta mediante aromatizzazione dell'alcole etilico di origine agricola con anice, previa distillazione.

Come complemento, possono essere utilizzati altri aromi, ma il gusto dell'anice dev'essere preponderante.

Secondo condizioni particolari di elaborazione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14, la bevanda reca una delle denominazioni seguenti: «anisetta, pastis, ouzo, liquore d'anice».

h) *Vodka:*

la bevanda alcolica ottenuta facendo subire ad un alcole etilico di origine agricola una filtrazione su carbone attivo intesa ad attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate. Un'aromatizzazione permette di conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari.

i) *Acquavite di vino:*

la bevanda alcolica

- ottenuta esclusivamente per distillazione del vino, del vino alcolizzato o mediante ridistillazione di un distillato greggio di vino,
- contenente una quantità totale di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol,
- avente un tenore massimo di alcole metilico di 200 g/hl di alcole a 100 vol.

j) *Brandy o Weinbrand:*

l'acquavite di vino

- contenente una quantità totale di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico superiore a 200 g/hl di alcole a 100 vol, e
- invecchiata per almeno un anno in recipienti di quercia o per almeno sei mesi in fusti di quercia aventi una capacità inferiore 1 000 litri.

k) *Acquavite di vinaccia o marc:*

la bevanda alcolica

- ottenuta esclusivamente per distillazione delle vinacce, con aggiunta o meno di acqua, e con eventuale aggiunta di feccia, in una proporzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14,

— distillata a meno di 86 % vol, in modo che il prodotto della distillazione conservi i principi aromatici delle materie prime utilizzate,

— contenente una quantità di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol,

— avente un tenore massimo di alcole metilico di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.

l) *Grappa:*

la bevanda alcolica

— ottenuta esclusivamente per distillazione diretta di vinacce, con eventuale aggiunta di feccia, in una proporzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14,

— contenente una quantità totale di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol,

— avente un tenore massimo di alcole metilico di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.

m) *Acquavite di ciliegie, di prugne, di mirabelle, di pesche, di mele o di qualsiasi altro frutto:*

la bevanda alcolica

— ottenuta esclusivamente dalla fermentazione alcolica e dalla distillazione di uno dei suddetti frutti,

— distillata a meno di 86 % vol, in modo che nel prodotto ottenuto si avvertano l'aroma e il «gusto», delle materie prime impiegate,

— avente un tenore totale di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico superiore 200 g/hl di alcole a 100 % vol,

— avente un tenore massimo di alcole metilico di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.

Tuttavia, l'acquavite di lamponi, di more, di mirtillo, di altre bacche o di frutti selvatici può anche essere ottenuta per esclusiva distillazione di tali bacche parzialmente fermentate, con aggiunta di alcole di origine agricola nei limiti di un rendimento massimo di 20 l di alcole a 100 % vol per 100 kg di frutti utilizzati.

Il tenore di acido cianidrico delle acquaviti di drupe non deve superare i 10 g/hl di alcole a 100 % vol.

n) *Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere:*

la bevanda alcolica

— ottenuta per esclusiva distillazione delle bevande ricavate dalla fermentazione del succo di mele o di pere e

— conforme ai requisiti validi per le acquaviti di frutta di cui al secondo, terzo e quarto trattino.

o) *Acquavite di genziana:*

la bevanda alcolica ottenuta mediante distillazione di un mosto fermentato di radici di genziana.

p) *Liquore:*

la bevanda alcolica ottenuta mediante aromatizzazione dell'alcole etilico di origine agricola o di una bevanda alcolica e contenente almeno 100 g/l di zucchero o di miele.

q) *Advocat:*

la bevanda alcolica ottenuta mediante aggiunta di giallo d'uova o di uova intere e di zucchero o di miele ad un alcole etilico di origine agricola o ad una bevanda alcolica e contenente almeno 100 g/l di giallo d'uova.

3. Ai sensi del presente regolamento, per quanto riguarda le seguenti bevande alcoliche particolari, si intende per:

a) *Bourbon whisky:*

la bevanda alcolica ottenuta direttamente a 80 % vol al massimo, esclusivamente per distillazione di mosti fermentati di una miscela di cereali contenente almeno il 51 % di semi di granturco, invecchiata per almeno due anni in fusti di quercia nuovi carbonizzati in superficie.

b) *Acquavite di prugne «SLJIVOVICA»:*

l'acquavite di prugne originaria della Jugoslavia e commercializzata con la denominazione «SLJIVOVICA».

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i metodi di analisi da utilizzare, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 2

1. Per poter essere commercializzata ai fini del consumo umano nella Comunità con una delle denominazioni di cui all'articolo 1 paragrafi 2 e 3, una bevanda alcolica deve rispondere alla definizione e ai requisiti riguardanti la categoria alla quale essa appartiene.

2. L'aggiunta di qualsiasi sostanza diversa da quelle espressamente autorizzate priva una bevanda alcolica del diritto alla denominazione ad essa riservata.

Tuttavia, senza perdere il diritto alla denominazione riservata, le bevande alcoliche possono essere sottoposte ad un'aromatizzazione e/o ad una dolcificazione e/o possono contenere determinati additivi.

Le bevande alcoliche interessate, nonché le aggiunte autorizzate e le relative modalità sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 3

1. Per poter essere immesse al consumo umano nella Comunità con una delle denominazioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, le bevande alcoliche sotto elencate devono possedere il seguente titolo alcolometrico volumico minimo:

- a) whisky o whiskey: 40 % vol,
- b) rum, acquaviti, gin, vodka, akvavit: 38 % vol,
- c) korn: 32 % vol,
- d) bevande alcoliche al ginepro, escluso il gin, bevande alcoliche al cumino, esclusa l'akvavit, e bevande alcoliche all'anice: 30 % vol.

2. Per ciascuna delle bevande alcoliche di cui all'allegato II, il titolo alcolometrico volumico minimo può essere fissato ad un livello superiore a quello della categoria alla quale appartiene la bevanda alcolica interessata.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può fissare titoli alcolometrici volumici minimi per categorie di bevande diverse da quelle di cui al paragrafo 1. Secondo la stessa procedura, il Consiglio stabilisce i titoli alcolometrici volumici minimi di cui al paragrafo 2.

TITOLO II

Disposizioni relative ai vini aromatizzati

Articolo 4

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) *Vino aromatizzato:*

la bevanda spesso colorata costituita da vini o mosti con aggiunta o meno di alcole etilico di origine agricola ed eventualmente di zucchero e aromatizzata con parti di piante ed eventualmente con uova, miele, latte o crema.

b) *Vino aromatizzato secco:*

il vino aromatizzato il cui tenore di zucchero è inferiore a 50 g per litro.

c) *Vino aromatizzato dolce:*

il vino aromatizzato il cui tenore di zucchero è superiore a 130 g per litro.

d) *Vino aromatizzato all'uovo:*

il vino aromatizzato con giallo d'uova o con sostanze estratte dal giallo d'uova e il cui tenore di zucchero è superiore a 200 g per litro.

e) *Vino aromatizzato alla soda*:

il vino aromatizzato con acqua gassosa o con acqua di seltz.

f) *Vermut*:

il vino aromatizzato la cui caratteristica aromatizzazione è stata ottenuta mediante sostanze appropriate tra le quali devono sempre essere presenti piante del genere «*Artemisia*».

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi da utilizzare, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 5

1. Per poter essere commercializzati ai fini del consumo umano nella Comunità con una delle denominazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, i vini aromatizzati devono rispondere ai requisiti seguenti:

a) per l'elaborazione dei vini aromatizzati possono essere impiegati soltanto:

i) *come vino*: i vini che possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità, quali sono elencati all'articolo 48 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79, nonché i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini gassificati importati, quali sono definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79;

ii) *come mosto*: i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati, quali sono definiti ai punti 2, 3, 4 5 e 5 bis dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79, nonché i mosti di uve fresche mutizzati con alcole e i mosti di uve concentrati importati, quali sono definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79;

b) nell'elaborazione dei vini aromatizzati, i vini e i mosti impiegati devono avere, dopo eventuale arricchimento massimo di 2 % vol, un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 10 % vol;

c) salvo deroga da decidere, il vino o il mosto impiegati per l'elaborazione di un vino aromatizzato deve essere presente nel prodotto finito in una proporzione non inferiore a 75 % vol. Tuttavia, per i vini aromatizzati secchi e per taluni vini aromatizzati dolci da determinare, la suddetta proporzione è ridotta al 70 %.

2. L'aggiunta di qualsiasi sostanza diversa da quelle espressamente autorizzate priva il vino aromatizzato del diritto alla denominazione riservata.

Tuttavia, senza perdere il diritto alla denominazione riservata, alcuni vini aromatizzati possono essere sottoposti ad

una dolcificazione e/o possono contenere determinati additivi.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, lettera b), i trattamenti e le pratiche enologiche autorizzati per i vini e i mosti in conformità dell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 337/79 sono autorizzati anche per i vini aromatizzati.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le deroghe di cui al paragrafo 1 lettera c), nonché le aggiunte autorizzate di cui al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 6

1. Per poter essere immessi al consumo umano nella Comunità con la denominazione di vini aromatizzati secchi, i vini aromatizzati devono presentare le seguenti caratteristiche:

— un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 17 % vol e

— un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 18 % vol.

2. Per poter essere immessi al consumo umano nella Comunità con una delle denominazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c), d) e f) i vini aromatizzati di cui trattasi devono, salvo eccezioni, presentare le seguenti caratteristiche:

— un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol,

— un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 20,5 % vol e

— un tenore di zucchero non inferiore a 50 g per litro.

3. Le eccezioni di cui al paragrafo precedente, in particolare quelle concernenti il Maiwein, il Kalte Ente e il Glühwein, sono stabilite secondo le procedure di cui all'articolo 14. Secondo la stessa procedura sono fissati i titoli alcolometrici volumici applicabili a tali eccezioni.

TITOLO III

Disposizioni comuni alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati*Articolo 7*

1. Per l'elaborazione delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati è autorizzata l'aggiunta di acqua.

L'acqua aggiunta, di qualità conforme alle disposizioni comunitarie di cui alle direttive 80/777/CEE e 80/778/CEE, relative alle acque minerali naturali e

alla qualità delle acque destinate all'alimentazione umana, non altera la natura della bevanda alcolica né quella del vino aromatizzato

- 2 a) L'alcole etilico utilizzato per l'elaborazione delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati deve essere di origine agricola
- b) L'alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato, impiegato per l'elaborazione delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati, deve essere di origine agricola
- c) La qualità dell'alcole etilico di origine agricola deve essere conforme alle specificazioni di cui all'allegato I

3 Per l'elaborazione delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati possono essere impiegate come aromi soltanto sostanze aromatizzanti naturali o identiche a quelle naturali e preparazioni aromatizzanti naturali

Gli aromi non sono considerati sostanze coloranti anche se contribuiscono a conferire alla bevanda un determinato colore

4 Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi da utilizzare, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14

Articolo 8

1 Le denominazioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, sono riservate alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati ivi definiti, tenuto conto delle specificazioni stabilite rispettivamente agli articoli 2 e 3 e agli articoli 5 e 6. Tali denominazioni devono essere utilizzate nella Comunità per designare i prodotti in causa

Le bevande alcoliche e i vini aromatizzati che non rispondono alle specificazioni stabilite per i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 4, paragrafo 1, non possono utilizzare le denominazioni ivi precisate

- 2 a) Se l'origine geografica delle materie prime impiegate e/o il particolare carattere dei metodi locali di elaborazione conferiscono alle bevande alcoliche o ai vini aromatizzati interessanti caratteristiche atte ad individualizzarli, la denominazione delle bevande in causa può essere completata o sostituita da una designazione geografica, che non può tuttavia riferirsi alla totalità di un territorio nazionale

Tali designazioni geografiche sono riservate alle bevande di cui trattasi

Dette bevande sono elencate nell'allegato II

- b) L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione

Articolo 9

1 Nel settore delle bevande alcoliche, possono essere adottate disposizioni particolari concernenti

- a) l'impiego di taluni termini o sigle,
- b) l'impiego di alcuni termini composti comprendenti la parola «brandy»,
- c) la denominazione delle bevande in miscela e quella delle miscele di bevande alcoliche

2 Nel settore dei vini aromatizzati, possono essere adottate disposizioni particolari concernenti

- a) l'impiego della parola vino in associazione e di termini composti con la parola vino,
- b) la denominazione delle bevande che risultano dalla miscela dei prodotti di cui all'articolo 4, fra loro o con un'altra bevanda

3 Le disposizioni particolari di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché le altre modalità d'applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14

Articolo 10

1 L'etichettatura e la presentazione delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati definiti all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4 paragrafo 1 e destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, devono essere conformi alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 79/112/CEE, nonché alle disposizioni del paragrafo 2

- 2 a) La denominazione di vendita dei prodotti di cui agli articoli 1 e 4, è una di quelle loro riservate a norma degli articoli 8 e 9

- b) Il titolo alcolometrico è espresso in % vol ed è arrotondato allo 0,5 %

- c) L'elenco degli ingredienti può non menzionare i seguenti ingredienti

- distillati di liquidi fermentati naturali,
- alcole etilico di distillazione,
- acqua

L'elenco degli ingredienti è preceduto dalla parola «contiene»

- d) Se l'etichetta reca l'indicazione della materia prima impiegata per la fabbricazione dell'alcole etilico di origine agricola, ciascun tipo di alcole

dev'essere menzionato, in ordine decrescente secondo i quantitativi impiegati.

- e) La denominazione di vendita delle bevande alcoliche di cui al paragrafo 1 è obbligatoriamente completata dalla dicitura «miscela» o «taglio» e facoltativamente dalla dicitura «assemblaggio», (blend) qualora la bevanda sia stata sottoposta a uno di questi trattamenti.
 - f) La durata di maturazione può essere indicata soltanto se riguarda il più giovane dei costituenti e purché il prodotto sia stato invecchiato sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie equivalenti.
3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 4 paragrafo 1, sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 14:
- a) le condizioni alle quali possono figurare sull'etichetta la durata di maturazione o l'indicazione di una denominazione di origine o di provenienza e quelle relative alle materie prime impiegate;
 - b) le condizioni d'impiego delle denominazioni di vendita che facciano riferimento all'invecchiamento;
 - c) le disposizioni particolari che devono disciplinare l'impiego di termini riferentisi a una determinata qualità del prodotto, quali la sua storia, la sua origine o il modo di elaborazione;
 - d) le norme di etichettatura dei prodotti non destinati al consumatore finale, comprese le eventuali deroghe alle norme di etichettatura, per tener conto, in particolare, del magazzinaggio e del trasporto.

Articolo 11

Nella definizione di una bevanda alcolica di un vino aromatizzato è vietato, in particolare, l'impiego di parole o di formule contenenti espressioni quali «genere», «tipo», «modo», ... per designare un'altra bevanda alcolica o un altro vino aromatizzato.

TITOLO IV

Disposizione derogatoria

Articolo 12

Per poter essere commercializzate ai fini del consumo umano nella Comunità con una delle denominazioni seguenti: «Whisky, Whiskey, Korn, Brandy, Weinbrand, Acquavite di vinaccia, Grappa, Acquavite di frutta e Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere», le bevande alcoliche considerate non devono aver formato oggetto di taglio.

TITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 13

1. È istituito un comitato di applicazione per le bevande alcoliche e i vini aromatizzati, in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

Articolo 14

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato è convocato dal suo presidente ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti.
3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se non sono conformi al parere formulato dal comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 15

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 16

Il presente regolamento non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità, esclusi quelli elencati nell'allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I***Valori limite delle impurità ammesse nell'alcole etilico di origine agricola**

- *Acidità totale*
espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100 % vol: 1,5 al massimo
- *Esteri*
espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100 % vol: 1,3 al massimo
- *Aldeidi*
esprese in acetaldeide g/hl di alcole a 100 % vol: 0,5 al massimo
- *Alcoli superiori*
espressi in 2-metil l-propanolo g/hl di alcole a 100 % vol: 0,5 al massimo
- *Metanolo* g/hl di alcole a 100 % vol: 50 al massimo
- *Estratto secco* g/hl di alcole a 100 % vol: 1,5 al massimo
- *Basi azotate volatili*
esprese in azoto g/hl di alcole a 100 % vol: 10,1 al massimo
- *Furfurolo*: non rintracciabile sulla base del metodo descritto
- *Caratteristiche organolettiche*: esente da gusto estraneo

*ALLEGATO II***I. BEVANDE ALCOLICHE****A. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**

- a) *Bevanda alcolica al ginepro*:
 - Steinhäger
- b) *Acquaviti di frutta*:
 - Schwarzwälder Himbeergeist
 - Schwazwälder Kirsch
- c) *Liquori o specialità*:
 - Bayerischer Gebirgsenzian
 - Benediktbeurer Klostergold
 - Chiemseer Klosterlikör
 - Ettaler Klosterlikör
 - Königsberger Bärenfang
 - Ostpreußischer Bärenfang
 - Stonsdorfer

B. FRANCIA**I. Acquaviti con denominazione di origine controllata**

- a) *Acquaviti di vino*
 - Cognac
 - Eaux-de-vie des Charentes
 - Esprit de Cognac
 - Grande Fine Champagne
 - Grande Champagne
 - Petite Fine Champagne
 - Petite Champagne
 - Fine Champagne
 - Borderies
 - Fins Bois

Bons Bois
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèze

- b) *Acquaviti di sidro*
Calvados du pays d'Auge

II. *Acquaviti regolamentate*

- a) *Acquaviti di vino*
Eaux-de-vie de vin de la Marne
Eaux-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eaux-de-vie de vin de Bourgogne
Eaux-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eaux-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eaux-de-vie de vin originaire du Bugey
Eaux-de-vie de vin de Savoie
Eaux-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eaux-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eaux-de-vie de vin originaire de Provence
Faugères ou Eau-de-vie de Faugères
Eaux-de-vie de vin originaire du Languedoc
- b) *Acquaviti di vinaccia*
Eaux-de-vie de marc de Champagne ou Marc de Champagne
Eaux-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Fine Bordeaux
Eaux-de-vie de marc de Bourgogne
Eaux-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eaux-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eaux-de-vie de marc originaire du Bugey
Eaux-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d'Auvergne
Eaux-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eaux-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône
Eaux-de-vie de marc originaire de Provence
Eaux-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d'Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
- c) *Acquaviti di sidro di mele e di sidro di pere*
Calvados
Calvados de l'Avranchin
Calvados du pays de Bray
Calvados du Calvados
Calvados du Cotentin
Calvados du Domfrontais
Calvados du pays de Marlerault
Calvados du Mortanais
Calvados de la Vallée de l'Orne
Calvados du Perche
Calvados du Pays de la Risle
Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Eau-de-vie de poiré du Maine

d) *Acquaviti di frutta*
Mirabelle de Lorraine

III. Rum tradizionali dei DOM

Rhum traditionnel de la Martinique
Rhum traditionnel de la Guadeloupe
Rhum traditionnel de la Réunion
Rhum traditionnel de la Guyane

IV. Liquori

Cassis de Dijon

C. IRLANDA

Irish whiskey
Irish Pot Still whiskey

D. REGNO UNITO

a) *Whisky*
Scotch whisky
b) *Gin*
Plymouth gin

E. DANEMARK

Bevanda alcolica al cumino
Aalborg aquavit

F. ITALIA

Grappa
Grappa di Barolo

G. PAESI BASSI

Bevande alcoliche al ginepro
— Schiedam
— Schiedamse jenever (genever)
— Friesche jenever (genever)

H. GRECIA

Acquavite di vinaccia
Tsikoudia

I. BELGIO

Bevanda alcolica al ginepro
Hasselt

II. VINI AROMATIZZATI

A. FRANCIA

Vermouth de Chambéry

B. ITALIA

Vermut torinese

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del bando di gara per la vendita a fini di esportazione di 9 463 568 kg di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano (AIMA) e proveniente dai raccolti del 1974-1979

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 161 del 26 giugno 1982)

Allegato, pagina 8, luogo di magazzinaggio «Castel del Lago Venticano»:

anziché: Botti «735»,

leggi: Botti «753».

Allegato, pagina 10, partita n. 3, luogo di magazzinaggio:

anziché: «Salerno nel Cimino»,

leggi: «Soriano nel Cimino».

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1981

Il presente documento costituisce la settima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

419 pagine

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 19,60 FB 800 LIT 25 000

Pubblicazione n. CB-32-81-641-IT-C

ISBN 92-825-2709-3

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

**GLI INVESTIMENTI
NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
DELLA COMUNITÀ**

Indagine 1981

La presente relazione si basa sui risultati dell'indagine relativa al 1981 sugli investimenti nelle industrie carbosiderurgiche della Comunità. L'indagine, effettuata annualmente, raccoglie i dati sulle spese d'investimento correnti e future e sulle possibilità di produzione delle imprese carbosiderurgiche.

Nel capitolo introduttivo vengono riassunti i risultati dell'indagine ed esposte le relative conclusioni.

Nei capitoli successivi della relazione vengono esaminati in dettaglio i risultati dell'indagine per ciascun settore produttivo, e più precisamente:

- sedi di estrazione di carbon fossile;
- miniere di ferro;
- industria siderurgica.

L'allegato alla presente relazione contiene le definizioni utilizzate nel corso dell'indagine ed inoltre le tabelle che riportano un'analisi completa dei risultati, fra cui quelle sulle spese d'investimento e sulle possibilità di produzione per regione e per tipo di impianti per tutti i settori e categorie dei prodotti carbosiderurgici contemplati dal trattato CECA.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

107 pagine

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 16,90; FB 700; Lit 22 200

Pubblicazione n. CB-33-81-085-IT-C
ISBN 92-825-2753-0

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

